



Il Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 2238/2025

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 e comma 1-ter del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (rif. prot. ANAC n. *omissis* dell'*omissis*) – *Riscontro*.

Con la nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in ordine agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 e comma 1-ter del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali, si rappresenta quanto segue.

Come già chiarito dall'Autorità, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del d.lgs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001).

In conclusione, per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere:

- a) incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 del dlgs 165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 (cfr. sentenza C.C. n. 20/2019);
- b) altri titolari di incarichi dirigenziali e titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali: l'attuazione dell'art. 14 sarà oggetto di revisione in sede di adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019.

Resta ferma la facoltà in capo a ciascuna amministrazione/società di mantenere nella sezione Archivio i dati in questione, in attesa del citato Regolamento.



Diverso invece il discorso per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 ter del d.lgs. 33/2013, ancora vigenti in quanto non oggetto della vicenda portata all'attenzione della Corte Costituzionale e alla relativa decisione.

Detta disposizione impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio (e ai soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del citato decreto, ivi comprese le società in controllo pubblico), gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione/società di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme.

Riguardo all'attuazione della norma in esame, l'Autorità ha evidenziato che la finalità della disposizione appare quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente sul limite massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.

Con riferimento a tale obbligo è stato precisato che tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano servizio presso società in controllo pubblico non quotate, sono tenuti a comunicare l'importo complessivo degli emolumenti percepiti. Si precisa al riguardo che per "emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica" devono intendersi gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza. A tale obbligo di comunicazione corrisponde quello della società di pubblicare detto dato nella sezione "Società trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti", con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 – e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo (cfr. FAQ materia di trasparenza art.14 – punti 3.1-3.4).

Infine, le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione della società/amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico).

Con riferimento all'art. 14 (ivi compreso l'art. 14, comma 1-ter del d.lgs 33/2013), si ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione concerne:

- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 1 (pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 e le Autorità amministrative indipendenti);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 (vale a dire enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico). Pertanto, le società non incluse nell'elenco ISTAT potrebbero essere soggette agli obblighi di trasparenza in questione se rientrano nella definizione di società in controllo pubblico cui al comma 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013.



Sono escluse quindi dall'ambito di applicazione le società in partecipazione pubblica di cui al comma 3 dell'art 2bis del citato decreto.

Si precisa che l'Autorità ha affrontato il tema dell'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società nella Delibera n. 1134/2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Per la configurabilità di un controllo pubblico, l'Autorità ha fornito specifiche indicazioni con Delibera n. 859/2019, in risposta anche alle problematiche interpretative e applicative originate dai continui, non concordi, interventi giurisprudenziali, connesse alla valutazione, spesso complessa, degli elementi caratterizzanti il controllo esercitabile dalle pubbliche amministrazioni.

La citata delibera approfondisce il tema del controllo che può essere esercitato nelle società partecipate da una pluralità di amministrazioni, tenuto conto delle definizioni contenute nel d.lgs. 175/2016 e precisa che:

- l'Autorità considera la partecipazione di più amministrazioni al capitale sociale in misura complessivamente maggioritaria quale indice presuntivo del rapporto di controllo, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013,
- spetta, invece, alla società - che intenda contestare tale qualificazione - *"dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria"*.

Alla luce di quanto sopraesposto e in riscontro ai quesiti posti dall'istante, si riportano le seguenti conclusioni:

- 1) per gli incarichi dirigenziali (diversi da quelli individuati dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) l'attuazione dell'art. 14 è oggetto di revisione in sede di adozione del Regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019;
- 2) resta ferma la facoltà in capo alla *omissis* di mantenere nella sezione Archivio i dati in questione, in attesa del citato Regolamento;
- 3) le società in controllo pubblico non quotate sono tenute all'osservanza degli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dall'art. 14 comma 1- ter del d.lgs. n. 33/13 vigenti per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti;
- 4) per emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica devono intendersi gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza. Si chiarisce che sono tenuti all'applicazione degli obblighi in questione i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013, tra i quali sono comprese le società in controllo pubblico.



Pertanto, le società non incluse nell'elenco ISTAT saranno tenute agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1-ter se rientranti nella definizione di società in controllo pubblico cui al citato comma 2, alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità con Delibere n. 1134/2017 e n. 859/2019.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 giugno 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente